



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 29/06/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1149

DGR n. 911 del 6/05/2015 “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente a.i. dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n. 814/2000, n. 1290/2005 e n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, n. 1037/2001 e n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Preso atto della DGR n. 911 del 6/05/2015 “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783” che prevede gli impegni di condizionalità per l’anno 2015;

Preso atto che l’allegato 1, BCAA 6 - “Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante” riporta per mero errore materiale l’intervallo temporale in cui va rispettato l’impegno di divieto della bruciatura delle stoppie dal 15 giugno al 15 settembre anziché dal 1 giugno al 15 settembre;

Considerata l’urgenza di apportare la suddetta modifica alla BCAA 6, data l’imminenza del periodo di vigenza del divieto di bruciatura delle stoppie sui terreni regionali investiti a seminativi, pena l’assoggettabilità delle aziende agricole a riduzioni o esclusioni, per inadempimenti, dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2015, n. 180;

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario e urgente provvedere a rettificare la BCAA 6 dell’allegato 1 alla DGR n. 911 del 6/05/2015,

si propone:

- di rettificare la DGR n. 911 del 6/05/2015, allegato 1 - BCAA 6, sostituendo la frase “nelle aree ordinarie e nelle aree SIC, non comprese nelle zone ZPS o ZSC, è vietata la pratica della bruciatura delle stoppie dal 15 giugno al 15 settembre” con la frase “nelle aree ordinarie e nelle aree SIC, non comprese nelle zone ZPS o ZSC, è vietata la pratica della bruciatura delle stoppie dal 1° giugno al 15 settembre”.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente a.i. dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di rettificare la DGR n. 911 del 6/05/2015, allegato 1 - BCAA 6, sostituendo la frase "nelle aree ordinarie e nelle aree SIC, non comprese nelle zone ZPS o ZSC, è vietata la pratica della bruciatura delle stoppie dal 15 giugno al 15 settembre" con la frase "nelle aree ordinarie e nelle aree SIC, non comprese nelle zone ZPS o ZSC, è vietata la pratica della bruciatura delle stoppie dal 1° giugno al 15 settembre";
- di incaricare il Dirigente ad interim dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di inviare copia del presente atto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione sul portale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Agricoltura di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'AGEA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
